

PROTOCOLLO D'INTESA

**di cooperazione transfrontaliera tra la Protezione civile presso il Ministero della
Difesa della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la previsione, la prevenzione e l'assistenza
reciproca in situazioni di emergenza**

La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

- *consapevoli dei rischi naturali o indotti dalle attività dell'uomo che possono coinvolgere le popolazioni contermini della Repubblica di Slovenia e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;*
- *consapevoli della necessità che in situazioni di emergenza deve essere garantita una tempestiva assistenza reciproca a favore delle popolazioni contermini coinvolte, nel rispetto delle modalità indicate dal presente Protocollo, degli ordinamenti giuridici sloveno ed italiano nonché dei trattati internazionali in materia;*
- *concordi nella volontà di stabilire e definire le modalità operative da condividere nelle attività di comunicazione tempestiva di informazioni ed assistenza reciproca in condizioni di emergenza nonché di coordinamento dei soccorsi in caso di calamità;*
- *VISTA la Costituzione della Repubblica di Slovenia;*
- *VISTA la Legge sulla protezione da catastrofi naturali ed altre calamità (Gazzetta ufficiale RS, NN. 64/94, 33/00 – Sentenza Corte Costituzionale, 87/01 – Legge ZmatD, 52/02 – Legge ZDU-1 e 41/04 – Legge ZVO-1);*
- *VISTA la Legge sulla protezione dagli incendi (GU RS, NN. 71/93, 87/01, e 110/02 – Legge ZGO-1);*
- *VISTA la Legge sulle attività dei vigili del fuoco (GU RS, NN. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – Sentenza Corte Costituzionale 28/00);*
- *VISTA la Legge sulla Croce rossa della Slovenia (GU RS, N. 7/93);*
- *VISTA la Legge sul trasporto di merci pericolose (GU RS, NN. 79/99, 96/02 – Legge ZE 2/04 – Legge ZZdr1-A);*
- *VISTA la Legge sulla protezione da annegamento (GU RS, N. 44/00);*
- *VISTA la Legge sui doveri materiali (GU RS, N. 87/01);*
- *VISTA la Legge sulla difesa (GU RS, N. 103/04);*
- *VISTO l'articolo 117 della Costituzione italiana;*
- *VISTO lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 n.1;*
- *VISTA la L.R. 31 dicembre 1986, n. 64;*
- *VISTO l'articolo 108 del D. Lgs. 112 del 1998;*
- *VISTA la Legge 267 del 1998;*
- *VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile";*
- *VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale della protezione civile, sottoscritto in data 04 Maggio 2002;*

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1 (Obiettivo)

1. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono consapevoli dei rischi naturali o indotti dalle attività dell'uomo che possono coinvolgere le popolazioni contermini. Sono pertanto determinate ad incrementare e favorire la cooperazione transfrontaliera nel settore della Protezione Civile, consapevoli della necessità che in situazioni di emergenza sia garantita alle popolazioni una tempestiva assistenza transfrontaliera. Inoltre esprimono la volontà di perseguire la massima reciproca collaborazione e di coordinare gli interventi necessari per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni contermini, degli animali, dei beni, del patrimonio culturale, degli insediamenti e dell'ambiente naturale, in caso di situazioni di emergenza che si verifichino nelle zone contermini.

Articolo 2 (Misure attuative)

1. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia individuano ed elaborano le modalità operative condivise relative alle seguenti attività di protezione civile:
 - a. scambio informazioni e dati via canali di telecomunicazione in tempo reale allo scopo della previsione e prevenzione di eventi calamitosi, comunicazione tempestiva di informazioni relative a condizioni verificatesi in caso di emergenza;
 - b. assistenza reciproca in casi di emergenza e coordinamento dei soccorsi alle popolazioni contermini colpite.

TITOLO II ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 3 (Attività di previsione, prevenzione di eventi calamitosi e scambio di informazioni)

1. Al fine di attuare le attività di previsione, prevenzione e scambio di informazioni di comune interesse in materia di protezione civile, la Protezione civile della Repubblica di Slovenia con i propri centri ubicati nelle zone di confine con la Repubblica Italiana e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia realizzano la connessione tra i rispettivi Centri Operativi di riferimento, attraverso i quali addivenire alla tempestiva comunicazione reciproca di tutte le informazioni rilevanti, nonché attuano scambi di conoscenze ed addestramenti comuni, con le modalità di cui al presente Protocollo.

Articolo 4

(Connessione tra i Centri Operativi di riferimento)

1. Per la Repubblica Slovena il Centro operativo di riferimento per la protezione civile è individuato presso il Centro operativo della Repubblica di Slovenia (Center za obveščanje Republike Slovenije), competente per l'intero territorio sloveno; per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il Centro operativo di riferimento per la protezione civile è individuato presso il Centro Funzionale - Sala operativa regionale di Palmanova.
2. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia convengono di realizzare la connessione tra i propri Centri operativi di riferimento attraverso:
 - a. la realizzazione di un efficiente sistema di trasmissione e ricezione dati tra i rispettivi Centri operativi di riferimento, tramite i quali effettuare in tempo reale lo scambio reciproco dei dati rilevati dalle reti di sorveglianza sismica, idrometeorologica e meteomarina, nonché i dati rilevati dai sistemi radar meteorologici, installati nei rispettivi territori;
 - b. la predisposizione di un collegamento per la videoconferenza tra i Centri operativi di riferimento.
3. I dati di cui al punto a. del paragrafo precedente possono essere utilizzati esclusivamente per garantire l'espletamento delle attività di competenza della Protezione Civile della Repubblica di Slovenia e della Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. Le modalità tecniche di trasmissione dati e di collegamento in videoconferenza saranno definite da specifico allegato tecnico redatto di concerto dalle Parti del presente Protocollo.

Articolo 5

(Notifica alle Autorità di Protezione Civile)

1. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegnano alla tempestiva comunicazione reciproca, tramite i Centri operativi di riferimento, dell'incombente rischio di emergenza o dell'emergenza in atto, che possa causare pericolo alle popolazioni contermini, agli animali, ai beni, al patrimonio culturale, agli insediamenti e all'ambiente naturale in prossimità dei territori di confine.

Articolo 6

(Scambio di conoscenze ed addestramento comune)

1. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia stabiliscono annualmente programmi di collaborazione nelle seguenti aree di attività:
 - formazione e addestramento del personale addetto alla protezione civile, in base a programmi formativi approvati reciprocamente;

- scambio di insegnanti, istruttori, esperti e gruppi tecnici;
- scambio di conoscenze sui rispettivi progressi tecnico-scientifici, di materiale didattico e di bibliografia specializzata;
- progetti congiunti ai fini di protezione civile.

TITOLO III

ASSISTENZA RECIPROCA IN CONDIZIONI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO DEI SOCCORSI

Articolo 7 (Richieste di soccorso)

1. Nelle situazioni di emergenza in atto sul proprio territorio che possano coinvolgere le popolazioni contermini, la Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia possono chiedere, tramite i Centri operativi di riferimento, soccorso reciproco.
2. Le modalità di richiesta dei soccorsi saranno definite da specifico allegato tecnico redatto di concerto dalle Parti del presente Protocollo.

Articolo 8 (Operazioni di soccorso)

1. Il soccorso reciproco, compatibilmente alle risorse disponibili, può consistere nell'invio di tecnici specializzati, di squadre di volontari e di altre unità di protezione civile con mezzi ed attrezzature adeguati, di aeromobili e di generi di assistenza (alimenti, medicinali ed altri) alla popolazione contermine colpita, nonché nell'adozione di ogni altra attività di protezione civile utile al superamento delle situazioni di emergenza.
2. La Protezione civile che chiede il soccorso deve assicurare un adeguato supporto logistico nonché linguistico ai soccorritori, tramite l'assegnazione di interpreti e addetti al coordinamento ed al collegamento.
3. La Protezione civile che richiede il soccorso è responsabile della direzione e del coordinamento di tali operazioni, che devono svolgersi di concerto con la Protezione civile che fornisce il soccorso.
4. Le modalità di offerta ed invio dei soccorsi saranno definite da specifico allegato tecnico redatto di concerto dalle Parti del presente Protocollo.

Articolo 9 (Impiego degli aeromobili)

1. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia permettono agli aeromobili che decollano dal territorio del soccorritore, di trasvolare nelle aree contermini il proprio territorio, e di essere impiegati nelle operazioni di soccorso stabilite

congiuntamente, purché le medesime non richiedano l'effettuazione dei controlli di frontiera e delle procedure doganali.

2. L'impiego degli aeromobili ai fini di protezione civile nello spazio aereo contermini dell'altro Stato deve avvenire in conformità alle rispettive norme di legge sulla navigazione aerea nel detto spazio aereo, ma comunque sempre previo accordo esplicito del Centro operativo della Repubblica di Slovenia o del Centro funzionale – Sala operativa regionale di Palmanova.

Articolo 10 **(Attività di antincendio boschivo)**

1. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia convengono di prestare reciproca collaborazione nelle attività volte allo spegnimento degli incendi boschivi nelle aree contermini.
2. In considerazione delle specificità tecniche di tali interventi, le modalità operative della collaborazione in materia di antincendio boschivo saranno definite da specifico allegato tecnico, redatto di concerto dalle Parti del presente Protocollo.

TITOLO IV **NORME FINALI**

Articolo 11 **(Aspetti finanziari e copertura assicurativa)**

1. Il reciproco soccorso viene prestato a titolo gratuito.
2. La Protezione civile che richiede il soccorso sostiene gli oneri relativi al supporto logistico in loco fino al termine delle operazioni di soccorso stesse.
3. La Protezione civile della Repubblica di Slovenia e la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si impegnano, in virtù della normativa nazionale vigente, a garantire che gli operatori di protezione civile impiegati nelle operazioni di soccorso nell'area contermini siano dotati di adeguata copertura assicurativa contro i rischi da infortuni e da responsabilità civile verso terzi.

Articolo 12 **(Mantenimento delle modalità di collaborazione esistenti)**

1. La consuetudinaria cooperazione tra i Comuni lungo il confine di Stato in materia di protezione civile in caso di emergenza resta immutata.

Articolo 13 **(Soluzione di controversie)**

1. Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Protocollo verranno risolte per via negoziale ed extragiudiziale fra le due Parti, senza rimandare la risoluzione a terzi.

Articolo 14
(Aggiornamenti del Protocollo)

1. Sia il protocollo che gli allegati tecnici verranno integrati o modificati previo accordo, formulato per iscritto da entrambe le parti, secondo le modalità di cui all'art. 15.

Articolo 15
(Allegati tecnici)

1. La redazione congiunta degli allegati tecnici attiverà le singole funzioni operative conseguenti al presente Protocollo.
2. Gli allegati tecnici verranno sottoscritti dai Direttori rispettivamente responsabili delle Strutture tecniche di Protezione civile della Repubblica Slovena e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 16
(Validità del Protocollo)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della reciproca notifica di aver adempiuto alle condizioni giuridiche interne, necessarie all'entrata in vigore del Protocollo stesso.

Redatto a Trieste, il 18 gennaio 2006 in quattro originali, il cui testo nelle lingue slovena e italiana è parimenti autentico.

Per la Repubblica di Slovenia
IL DIRETTORE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE
- Bojan Žnavorc -

Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE REGIONALE
ALLA PROTEZIONE CIVILE
- Gianfranco Moretton -